



Comune di Agliè

Via Principe Tommaso 22 – 10011 Agliè

Tel: 0124.330367 – Fax: 0124.330280

agliè@ruparpiemonte.it

www.comune.aglie.to.it

OGGETTO: D.lgs. 42/2004, Parte terza - L.R. 1/12/2008, n. 32 - D.P.R. 31/2017
autorizzazione comunale in virtù di delega di funzioni amministrative nelle zone
soggette ai disposti della Parte terza del D.lgs. 42/2004

Comune di

Agliè

Istanza: Sig./Soc.

**GRECO Roberto, ZUFFELLATO S.N.C. DI GRECO
ROBERTO & C.**

Oggetto:

**POSA DI NUOVO BASSO FABBRICATO
PERTINENZIALE IN LEGNO APERTO SU QUATTRO
LATI AD USO POSTO AUTO COPERTO.**

Pratica:

n. 13 del 14/07/2017

Autorizzazione Comunale n. **16/2017** del **19/10/2017**

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 146 prevede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da intraprendere su immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, da parte dell'amministrazione competente;

Considerato che sono beni paesaggistici gli immobili e le aree di cui all'articolo 136 del “Codice”, quali i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, individuati ai sensi dell'articolo 141(Provvedimenti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico), nonché le aree di cui all'articolo 142;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1969 recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e del parco del Comune di Agliè”;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1985 recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Castello, del Parco, del Centro storico di Agliè e delle aree circostanti”;

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, recante “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”, in base al quale, nei casi non elencati dal comma 1, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4;

Vista la DGR 1 dicembre 2008, n. 34-10229;

Vista la DGR n. 20-1442 del 18/05/2015 di riadozione del Piano Paesaggistico Regionale;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;

Vista l’istanza presentata in data **14/07/2017 prot. n. 2017/04132A** da **GRECO Roberto, in qualità di Amministratore società ZUFFELLATO S.N.C. DI GRECO ROBERTO & C., utilizzatrice dell’immobile sito in VIA GUGLIELMO MARCONI n. 12 e contraddistinto in catasto Urbano foglio 35, numero 392 sub 3**, ricadente in zona tutelata ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III, per l’esecuzione di un intervento consistente in **POSA DI NUOVO BASSO FABBRICATO PERTINENZIALE IN LEGNO APERTO SU QUATTRO LATI AD USO POSTO AUTO COPERTO**;

Visto che ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, in data **27/09/2017, prot. n. 2017/05488**, è stata trasmessa a mezzo pec alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, la proposta motivata per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai fini dell’ottenimento del parere vincolante;

Visto che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota n. **15511_34-10-06/1** in data **09/10/2017**, pervenuta in data **11/10/2017 prot.n. 2017/05734**, ha espresso parere **favorevole** all’esecuzione delle opere in oggetto;

Visto il Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 3/10/2017 ed accertata la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute in esso;

Dato atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è la geom. Mara GAUDIO,

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, nel rispetto di quanto previsto dal d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, la società **ZUFFELLATO S.N.C. DI GRECO ROBERTO & C, con sede in Via Guglielmo Marconi n. 12, Agliè (TO)**, in qualità di **utilizzatore dell’immobile**, alla realizzazione dell’intervento nel Comune di **Agliè (TO) Via Guglielmo Marconi n. 12**, come da progetto presentato, alle seguenti condizioni:

- nessuna

Della presente autorizzazione è data tempestiva comunicazione:

- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, per l’eventuale esercizio del potere di annullamento, unitamente all’invio della relativa documentazione;
- all’Assessorato Regionale per i Beni Ambientali, per l’eventuale esercizio del potere di annullamento, unitamente all’invio della relativa documentazione, quale elenco trimestrale.

L’inosservanza della presente autorizzazione è soggetta alle sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente dagli articoli 167 e 181 del Codice.

Si rammenta infine che la presente autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo ed indipendente rispetto al rilascio del permesso di costruire o alla formazione del titolo abilitante mediante S.C.I.A. o C.I.L.A., pertanto l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica non legittima il richiedente all’esecuzione dei lavori, i quali, potranno essere iniziati solamente dopo l’ottenimento dal



comune del titolo abilitativo (permesso di costruire o S.C.I.A. o C.I.L.A.), il quale viceversa non potrà essere rilasciato senza che venga preventivamente ottenuta la relativa autorizzazione paesaggistica.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Piemonte secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica (o altra forma che attesti comunque il ricevimento dell'atto). Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 146, comma 12, del Codice.

Agliè, li **19/10/2017**

Il responsabile dello sportello unico per l'edilizia
Fabrizio TRUFFA GIACHET

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio

Comune di AGLIE' (TO)

Il provvedimento che precede è affisso all'albo pretorio a termini di Legge.

